

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPAIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Rifiuto della proposta conciliativa e condanna alle spese di lite ex art. 91 c.p.c.

Ai fini dell'applicazione del meccanismo (basato sulla proposta conciliativa di una delle parti) che l'[art. 91 c.p.c., comma 1](#), ha inteso promuovere (mediante la previsione di una ricaduta dell'ingiustificato rifiuto di controparte sull'addebito delle [spese processuali](#)), non v'è nessuna necessità di divulgare la corrispondenza intercorsa tra i difensori, perchè la proposta conciliativa cui fa riferimento la norma in esame deve essere formulata in giudizio dalla parte che ne è autrice; dopo di che l'eventuale rifiuto della controparte sarà insito nella mancanza di accettazione, che lo evidenzia di per sè, senza alcun bisogno – si ripete – di divulgare la corrispondenza riservata tra i difensori. Nè detta divulgazione può essere necessaria al fine di dimostrare l'eventuale giustificazione del rifiuto della proposta conciliativa. Tale giustificazione, infatti, non può che riguardare la proposta risultante ufficialmente agli atti – fino a quando non sia altrettanto ufficialmente ritirata – non eventuali diverse proposte o ipotesi avanzate nel corso delle trattative (la Cassazione rigetta il ricorso proposto dell'avvocato avverso la decisione del CNF che ne aveva respinto il ricorso avverso la decisione con cui il Consiglio dell'Ordine gli aveva inflitto la sanzione disciplinare della censura per avere prodotto in un giudizio civile corrispondenza intercorsa con l'avvocato di controparte).

Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 12.9.2017, n. 21109

...omissis...

1. Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione degli artt. 1324, 1362, 1366, 1369 e 1965 con riferimento all'art. 28 codice deontologico forense, si contesta che la lettera 27 maggio 2011 dell'avvocato di controparte, richiamata nel capo di incolpazione, contenesse una proposta transattiva e si lamenta che nè il COA nè il CNF abbiano svolto una indagine ermeneutica sul suo contenuto.

1.1. Il motivo è improcedibile non avendo il ricorrente prodotto copia della lettera in questione, ai sensi dell'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4.

2. Il secondo motivo di ricorso, con cui si denuncia violazione degli artt. 91,96,185 e 185 bis c.p.c. con riferimento all'art. 28 codice deontologico forense, ha per oggetto il secondo comportamento oggetto di incolpazione, individuato nello scambio di corrispondenza intercorso tra i difensori delle parti a seguito dell'invito del giudice a valutare la proposta transattiva dallo stesso giudice formulata ricordando alle parti che avrebbe tenuto conto del loro comportamento nella decisione finale, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e dell'art. 96 c.p.c., (rectius: 1) comma 3.

Sostiene il ricorrente che il solo modo per consentire al giudice di valutare il comportamento delle parti era, appunto, mettere a sua disposizione la corrispondenza intercorsa tra i difensori sull'ipotesi transattiva. E infatti nella sentenza finale pronunciata il 9 novembre 2016 - prodotta con il ricorso per cassazione - il Tribunale di Milano ha fatto applicazione del disposto di cui all'art. 91 c.p.c. disponendo la compensazione delle spese, nonostante la soccombenza, "anche per effetto dell'adesione dell'opponente", difeso dal ricorrente, "alla proposta transattiva formulata dal giudice all'udienza del 15/02/2012 e ampiamente documentata con le allegazioni alla memoria istruttoria ex art. 183 c.p.c., comma 6, n. 2". Ad avviso del ricorrente, un'interpretazione dell'art. 28 CDF che escluda il carattere esimente della produzione di corrispondenza intercorsa tra i difensori sull'ipotesi transattiva formulata dal giudice, è scorretta e tale da frustrare la finalità deflattiva delle liti a base della previsione legislativa di cui all'art. 91 c.p.c., comma 1.

2.1. Va anzitutto rilevata l'inammissibilità della produzione della sentenza 9 novembre 2016 del Tribunale di Milano, effettuata dal ricorrente per la prima volta con il ricorso per cassazione. Tale produzione, invero, eccede i limiti di cui all'art. 372 c.p.c., non attenendo nè alla nullità della sentenza impugnata, nè alla ammissibilità del ricorso, bensì al merito della causa, che non può essere riesaminato in sede di legittimità.

Per quest'ultima ragione è altresì inammissibile la narrazione dei fatti di causa a base del motivo in esame, in particolare nella parte in cui si riferisce di una "proposta" transattiva formulata dal giudice, della quale non v'è traccia nella sentenza di merito.

Per il resto, il motivo è infondato.

La "proposta conciliativa" cui fa riferimento l'art. 91 c.p.c., comma 1, è evidentemente quella formulata da una delle parti in causa, le uniche titolari di un potere di proposta negoziale in senso proprio, su cui possa formarsi l'incontro delle volontà con l'eventuale adesione della controparte; il giudice è titolare, semmai, di un potere di sollecitazione delle parti a conciliarsi, formulando al limite (non già "proposte", bensì mere) ipotesi transattive o conciliative, che le parti possono liberamente fare proprie o meno: solo nel caso in cui una di esse faccia propria l'ipotesi suggerita dal giudice, questa diverrà una proposta, suscettibile di dar luogo all'accordo conciliativo in presenza dell'accettazione di controparte. Ed è appunto il meccanismo basato sulla proposta conciliativa di una delle parti, che l'art. 91 c.p.c., comma 1, ha inteso promuovere mediante la previsione di una ricaduta dell'ingiustificato rifiuto di controparte sull'addebito delle spese processuali.

Ai fini dell'applicazione di tale meccanismo, non v'è nessuna necessità di divulgare la corrispondenza intercorsa tra i difensori, perchè la proposta conciliativa cui fa riferimento la norma in esame deve essere formulata in giudizio dalla parte che ne è autrice; dopo di che l'eventuale rifiuto della controparte sarà insito nella mancanza di

accettazione, che lo evidenzia di per sè, senza alcun bisogno - si ripete - di divulgare la corrispondenza riservata tra i difensori.

Nè detta divulgazione può essere necessaria al fine di dimostrare l'eventuale giustificazione del rifiuto della proposta conciliativa. Tale giustificazione, infatti, non può che riguardare la proposta risultante ufficialmente agli atti - fino a quando non sia altrettanto ufficialmente ritirata - non eventuali diverse proposte o ipotesi avanzate nel corso delle trattative.

3. Il ricorso va in conclusione respinto.

In mancanza di attività difensiva della parte intimata non occorre provvedere sulle spese processuali.

pqm

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.